



SOTTOGRUPPO "FORMAZIONE" DEL COORDINAMENTO TECNICO INTERREGIONALE PISLL

**OGGETTO – APPLICAZIONE ACCORDO STATO-REGIONI SULLA FORMAZIONE ALLA SICUREZZA DEI LAVORATORI PER IL COMPARTO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

**PROPOSTA DI ESTENSIONE DELLA FORMAZIONE A RISCHIO BASSO PER I LAVORATORI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CHE NON SVOLGONO MANSIONI A RISCHIO MEDIO E ALTO**

Il settore PUBBLICA AMMINISTRAZIONE è inserito nel RISCHIO MEDIO (v. allegato II dell'Accordo) in considerazione della presenza di potenziali rischi legati alle attività che possono essere svolte dai lavoratori dei vari enti locali (Comuni, Province, Regioni) in servizi di igiene pubblica, di nettezza urbana, gestione strade, gestione verde urbano ecc.

Negli stessi enti o, comunque in generale nella pubblica amministrazione, sono impiegati, prevalentemente, lavoratori adibiti a mansioni che non comportano la presenza di particolari rischi tali da renderli assimilabili al rischio medio.

A titolo esemplificativo si può ritenere che siano identificabili in questa seconda categoria i lavoratori adibiti a mansioni amministrative o tecniche, il personale ausiliario, i responsabili di area e comunque tutti i lavoratori per i quali la valutazione dei rischi non evidenzia rischi assimilabili ad un rischio medio.

In questi casi l'accordo *ex* articolo 37 del "testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro, nella parte denominata "Condizioni particolari", fissa una regola secondo la quale: *"I lavoratori di aziende, a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso"*.

Le recenti linee applicative agli accordi approvate in sede di conferenza il 25 luglio 2012 riprendono tale regola precisando che *"In tal modo viene esplicitato il principio generale in forza del quale la "classificazione" dei lavoratori, nei soli casi in cui esistano in azienda soggetti non esposti a medesime condizioni di rischio, può essere fatta anche tenendo conto delle attività concretamente svolte dai soggetti medesimi, avendo a riferimento quanto nella valutazione dei rischi; ad esempio, i lavoratori di una azienda metallurgica che non frequentino reparti produttivi o i lavoratori che svolgano semplice attività d'ufficio saranno considerati come lavoratori che svolgano una attività a rischio "basso" e non lavoratori (come gli operai addetti alle attività dei reparti produttivi) che svolgano una attività che richiederebbe i corsi di formazione per il rischio "alto" o "medio"*.

Pertanto, fermo restando eventuali diverse scelte delle singole amministrazioni effettuate a seguito di una valutazione dei rischi che evidenzia l'esistenza di rischi particolari e la necessità di programmare e realizzare corsi adeguati alle effettive condizioni di rischio, **si ritiene che tutti i lavoratori delle pubbliche amministrazioni adibiti a mansioni che non comportano la presenza di particolari rischi siano da considerarsi RISCHIO BASSO e che, pertanto, la formazione specifica possa avere una durata di 4 ore.**

Rispetto alla necessità di adeguare la formazione rispetto ai rischi a cui sono effettivamente esposti i lavoratori, va ricordato quanto indicato nell'accordo *ex* art. 37 al punto 8 Crediti Formativi: *"Qualora il lavoratore, all'interno di una stessa azienda multiservizi, vada a svolgere mansioni riconducibili ad un settore a rischio maggiore, secondo quanto indicato in Allegato II, costituisce credito formativo sia la frequenza alla Formazione Generale, che alla Formazione Specifica di settore già effettuata; tale Formazione Specifica dovrà essere completata con un modulo integrativo, sia nella durata che nei contenuti, attinente ai rischi delle nuove mansioni svolte."*